



WEBINAR

Pillole di bilancio

Un momento di confronto sulle principali novità normative e della prassi contabile

Investimenti e contributi pubblici: la contabilizzazione di detrazioni fiscali e crediti di imposta

Alessandro Savoia

*Professore a contratto di Bilancio e modelli di reporting UNIMORE
Commissione Bilancio, ODCEC di Modena*

4 maggio 2022

Agenda

- **Aspetti contabili dei bonus fiscali: la prospettiva economica**
- Aspetti contabili dei bonus fiscali: la prospettiva finanziaria
- Altri aspetti contabili dei principali bonus edilizi

Le varie tipologie di contributi

- **Contributi in conto esercizio:** sovvenzioni erogate con il fine di integrare i ricavi dell'impresa, o a ridurre i costi dell'esercizio. In entrambi i casi si fa riferimento a poste che rientrano tipicamente nella gestione caratteristica dell'impresa
- **Contributi i conto impianti:** contributi concessi a fronte dell'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali
- **Contributi in conto capitale:** contributi che hanno come finalità quella di incrementare il patrimonio dell'impresa, ma a differenza dei contributi in conto impianti lo fanno in modo generico e indistinto, senza essere correlati all'acquisto di particolari beni

Le varie tipologie di contributi


- **Contributi in conto interessi:** tipologia di contributi affine ai contributi in conto esercizio, ma a differenza di questi ultimi hanno la finalità di ridurre non già i costi caratteristici dell'esercizio, bensì l'incidenza dei soli oneri finanziari sostenuti dall'impresa a fronte di determinati finanziamenti
- **Contributi in conto canoni di *leasing*:** in tal caso i contributi sono erogati per ridurre l'incidenza del costo dei canoni di locazione finanziaria in capo all'utilizzatore
- **Contributi misti:** sovvenzioni erogate a fronte di un più ampio spettro di obiettivi e che sono accumulate trasversalmente alle precedenti tipologie di contributi.
Mirano a favorire tanto il finanziamento di beni strumentali, quanto la copertura di spese di gestione, ma allo stesso tempo anche di studi di fattibilità e consulenze

La prassi contabile

- **Contributi in conto esercizio:** OIC 12 e OIC 13
- **Contributi in conto impianti:** OIC 16 e OIC 24
- **Contributi in conto interessi:** OIC 12 (e OIC 19)

La prassi contabile

- **Altri ??** = > **OIC 11, § 4**: Nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:
 - a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
 - b) le finalità ed i postulati di bilancio.



Contributi in conto canoni di leasing

Risoluzione n. 56-III-6-260 del 28 dicembre 1994 del MEF: *«si configurano come contributi in conto esercizio»*.

Circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 del MISE *«l'agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti»*

La prassi contabile: contributi c/esercizio

Contributi in conto esercizio

OIC 12, § 56, let. f): Sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e **indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5**. Deve trattarsi di contributi che abbiano **natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri**. Per cui, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l'onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dalla società, i quali sono portati in detrazione alla voce C17 "interessi ed altri oneri finanziari" (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, sono invece compresi nelle voce C16 "altri proventi finanziari"). I contributi in conto esercizio **sono rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti**. Devono essere rilevati anche **i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali** (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). [...segue...]

La prassi contabile: contributi c/esercizio

CONTO ECONOMICO	31/12/n
<i>A) Valore della produzione</i>	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	...
...	
5) Altri ricavi e proventi	...
- di cui contributi in conto esercizio	20
Totale Valore della produzione	...
<i>B) Costi della produzione</i>	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	...
7) per servizi	100
...	
10) Ammortamenti e svalutazioni	
...	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	...
...	
Totale Costi della produzione	...
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

		Crediti tributari	a	Contributi in c/esercizio					20

La prassi contabile: contributi c/esercizio

Contributi in conto esercizio

OIC 12, § 56, let. f): [...] Tra i contributi in conto esercizio sono compresi quelli relativi all'**acquisto di materiali**. Ai fini della valutazione delle **rimanenze**, tali contributi sono portati in diminuzione del costo di acquisto dei materiali: in questo modo, la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti. Pertanto, i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi della produzione, alla voce B6), al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti; la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nelle voci B11) o A 2) al netto dei contributi ricevuti (cfr. paragrafo 14 OIC 13 "Rimanenze").

La prassi contabile: contributi c/esercizio

Contributi in conto esercizio

OIC 13, § 14: I contributi in conto esercizio ricevuti per l'acquisto di beni inclusi nelle rimanenze sono rilevati nella voce A5 "altri ricavi e proventi", in linea con quanto espressamente previsto dall'articolo 2425 codice civile. I costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi di produzione, alla voce B6, al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti.").

Alla chiusura dell'esercizio, la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è rilevata nelle voci B11 "variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci" o A2 "variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti" al netto dei contributi ricevuti.

La prassi contabile: contributi c/esercizio

CONTO ECONOMICO	31/12/n
A) <i>Valore della produzione</i>	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	...
...	
5) Altri ricavi e proventi	...
- di cui contributi in conto esercizio	20
Totale Valore della produzione	...
B) <i>Costi della produzione</i>	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	100
7) per servizi	...
...	
10) Ammortamenti e svalutazioni	
...	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	...
...	
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, ...	-80
...	
Totale Costi della produzione	...
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

- Acquisto di materie: 100
- Contributo in contro esercizio: 20
- Rimanenze: +80

La prassi contabile: contributi c/esercizio

CONTO ECONOMICO	31/12/n
A) <i>Valore della produzione</i>	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	...
...	
5) Altri ricavi e proventi	...
- di cui contributi in conto esercizio	20
Totale Valore della produzione	...
B) <i>Costi della produzione</i>	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	100
7) per servizi	...
...	
10) Ammortamenti e svalutazioni	...
...	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	...
...	
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, ...	-80
...	
Totale Costi della produzione	...
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

- Acquisto di materie: 100
- Contributo in contro esercizio: 20
- Rimanenze: +80



La prassi contabile: contributi c/impianti

Contributi in conto impianti – Immobilizzazioni materiali

OIC 16, § 86: I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono. I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell'esercizio secondo il criterio della competenza.

OIC 16, § 87: I contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

La prassi contabile: contributi c/impianti

Contributi in conto impianti – Immobilizzazioni materiali

OIC 16, § 88: I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. Ciò può essere applicato con due metodi:

- a) con il primo metodo (**metodo indiretto**) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”;
- b) con il secondo metodo (**metodo diretto**) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

Con il primo metodo sono imputati al conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall’altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell’esercizio. Con il secondo metodo sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi. L’iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al conto economico, lascia inalterato il costo dell’immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull’utile dell’esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.

La prassi contabile: contributi c/impianti

Contributi in conto impianti – Immobilizzazioni immateriali

OIC 24, § 85, 86 e 87: I contributi erogati alla società da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) per la realizzazione di iniziative e progetti che riguardino le immobilizzazioni immateriali sono definiti “contributi pubblici”. Sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni immateriali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono. [...]

La prassi contabile: contributi c/impianti

Metodo diretto

Investimento	1.000
Contributo	200
Vita utile	5 anni



Investimento netto: 800



Metodo diretto

Voce	n	n+1	n+2	n+3	n+4	Totale
Contributo c/impianti	0	0	0	0	0	0
Ammortamento	-160	-160	-160	-160	-160	-800
Effetto netto	-160	-160	-160	-160	-160	-800

Banca	200	
Contributo c/impianti		200

Contributo c/impianti	200	
Impianto		200

31/12/n	Ammortamento impianti	160	
31/12/n	F.do Ammortamento impianti		160

31/12/n+1	Ammortamento impianti	160	
31/12/n+1	F.do Ammortamento impianti		160

STATO PATRIMONIALE

	31/12/n	31/12/n+1	31/12/n+2
ATTIVO			
...			
B) Immobilizzazioni			
...			
II - Immobilizzazioni materiali:			
1) terreni e fabbricati			
2) impianti e macchinario	640	480	320
...			

CONTO ECONOMICO

	31/12/n	31/12/n+1	31/12/n+2
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
...			
5) Altri ricavi e proventi
- di cui contributi in conto esercizio
Totale Valore della produzione
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
...			
10) Ammortamenti e svalutazioni
...			
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	160	160	160
...			
Totale Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

La prassi contabile: contributi c/impianti

Metodo indiretto

Voce	n	n+1	n+2	n+3	n+4	Totale
Contributo c/impianti	40	40	40	40	40	200
Ammortamento	-200	-200	-200	-200	-200	-1.000
Effetto netto	-160	-160	-160	-160	-160	-800

Banca	200	
Contributo c/impianti		200

31/12/n	Contributo c/impianti	160	
31/12/n	Risconti passivi		160

31/12/n	Ammortamento impianti	200	
31/12/n	F.do Ammortamento impianti		200

1/1/n+1	Contributo c/impianti		160
1/1/n+1	Risconti passivi	160	

31/12/n+1	Contributo c/impianti	120	
31/12/n+1	Risconti passivi		120

31/12/n+1	Ammortamento impianti	200	
31/12/n+1	F.do Ammortamento impianti		200

STATO PATRIMONIALE	31/12/n	31/12/n+1	31/12/n+2
ATTIVO			
...			
B) Immobilizzazioni			
...			
II - Immobilizzazioni materiali:			
1) terreni e fabbricati			
2) impianti e macchinario	800	600	400
...			
PASSIVO			
...			
E) Ratei e risconti	160	120	80
CONTO ECONOMICO	31/12/n	31/12/n+1	31/12/n+2
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
...			
5) Altri ricavi e proventi	40	40	40
- di cui contributi in conto esercizio
Totale Valore della produzione
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
...			
10) Ammortamenti e svalutazioni
...			
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	200	200	200
...			
Totale Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

Contributi c/esercizio: casistica

Contributo a fondo perduto relativo alle imprese che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro (art. 25 DL n. 34/2020, c.d. DL Rilancio)

- Costituisce un **contributo in conto esercizio**, in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dall'impresa a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID-19.
- Va rilevato nella **voce A5 del conto economico**.
- Il contributo non è tassabile sia ai fini dell'imposta sul reddito che dell'IRAP e non è soggetto a ritenuta d'acconto, oltre a non rilevare ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del T.U.I.

Contributi c/esercizio: casistica

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28 DL n. 34/2020, c.d. DL Rilancio)

- Costituisce un **contributo in conto esercizio**, in quanto erogato a riduzione dei costi di locazione.
- Va rilevato nella **voce A5 del conto economico**.
- Il contributo non è tassabile sia ai fini dell'imposta sul reddito che dell'IRAP e non è soggetto a ritenuta d'acconto, oltre a non rilevare ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del T.U.I.

Contributi c/esercizio: casistica

Credito d'imposta per l'**adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120 DL n. 34/2020, c.d. DL Rilancio)

Credito d'imposta per la **sanificazione e l'acquisto di DPI** (art. 125 DL n. 34/2020, c.d. DL Rilancio) *[se relativo a costi di esercizio]*

Contributo a fondo perduto per i **servizi di ristorazione** (art. 2 DL n. 172/2020, c.d. DL Natale)

Contributi c/esercizio: casistica

Superbonus 110% e altri bonus edilizi
(se riferiti a beni iscritti tra le **rimanenze**)



Contributi c/impianti: casistica

Credito d'imposta per **investimenti beni strumentali nuovi e Industria 4.0**
(art. 1, commi 184 e ss., Legge n. 160/2020, c.d. Legge Bilancio 2020)

Credito d'imposta per **investimenti beni strumentali nuovi e Industria 4.0**
(art. 1, commi 1051 e ss., Legge n. 178/2021, c.d. Legge Bilancio 2021)

Credito d'imposta per la **ricerca e sviluppo** e l'innovazione
(art. 1, commi 198 e ss., Legge n. 160/2020, c.d. Legge Bilancio 2020)

Credito d'imposta per la **ricerca e sviluppo** e l'innovazione
(art. 1, commi 1064 e ss., Legge n. 178/2021, c.d. Legge Bilancio 2021)

Credito d'imposta per la **sanificazione e l'acquisto di DPI** (art. 125 DL n. 34/2020, c.d. DL Rilancio) *[se relativo a costi per l'acquisto di beni strumentali]*



Se relativo a spese di sviluppo capitalizzate

Contributi c/impianti: casistica

Superbonus 110% e altri bonus edilizi
(se riferiti a beni iscritti tra **le immobilizzazioni**)

OIC 16, § 15: La **manutenzione ordinaria** è costituita dalle manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente (ad esempio, pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso) che vengono effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie.

OIC 16, § 16: La **manutenzione straordinaria** si sostanzia in ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolunghino la vita utile.



Contributi c/leasing: casistica

Credito di imposta Industria 4.0

CM n. 9/E del 23.07.2021: «Avuto riguardo alle discipline agevolative analoghe a quella in esame, si evidenzia come la rilevanza delle operazioni di locazione finanziaria sia riconosciuta sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di leasing (cfr. risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009)»

Superbonus 110% e altri bonus edilizi

CM n. 24/E del 08.08.2020: «Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utente ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente»

Nuova Sabatini



Bonus fiscali edilizi

CM n. 34/E del 25.06.2020: *«Alla luce della disciplina sopra richiamata, emerge l'esigenza di accomunare i due regimi, "ecobonus" e "sisma bonus", sotto il profilo dell'agevolabilità degli interventi **eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione**, anche in considerazione delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico – valorizzato dalla Corte di cassazione con le sopracitate sentenze – ed alla messa in sicurezza di tutti gli edifici. Tenuto conto di quanto esposto e considerato altresì il parere reso in senso conforme dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze con la nota prot. n. 4249 del 26 febbraio 2020, devono quindi ritenersi superate, per quanto attiene agli aspetti trattati, le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi richiamati».*



Agevolazioni fruibili da tutte le imprese, a prescindere dalla tipologia di immobile e dalla destinazione attribuita al bene

Aspetti contabili dei bonus fiscali – contabilizzazione del contributo

OIC, Comunicazione sulla modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali – Agosto 2021

§ 4: Tale credito è contabilizzato per le sue caratteristiche come un **contributo in conto impianti**. Infatti:

- i. il diritto ad utilizzare il **beneficio fiscale** in detrazione rappresenta una forma di realizzo **assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato** poiché si sostanzia di fatto, nel diritto a pagare minori imposte. Sulla base di questa sostanziale equivalenza è soddisfatta la prima parte della definizione “i contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico”;
- ii. il beneficio fiscale è attivato quando il soggetto **beneficiario effettua uno specifico investimento** previsto dalla norma. Risulta dunque soddisfatta la seconda parte della definizione “per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali”;
- iii. è infine soddisfatta la terza parte della definizione essendo il beneficio fiscale “**commisurato al costo**” dell’investimento sostenuto.

Aspetti contabili dei bonus fiscali – contabilizzazione del contributo

OIC, Comunicazione sulla modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali – Agosto 2021

§ 12: Nel caso in cui il contributo ricevuto sia relativo a **beni iscritti nelle rimanenze** si applica il paragrafo 14 dell'OIC 13 il quale prevede che le rimanenze siano iscritte al netto del contributo. Il relativo credito sarà contabilizzato così come descritto precedentemente ai paragrafi 7-11 della presente comunicazione.



Contributo in conto esercizio

Agenda

- Aspetti contabili dei bonus fiscali: la prospettiva economica
- **Aspetti contabili dei bonus fiscali: la prospettiva finanziaria**
- Altri aspetti contabili dei principali bonus edilizi

La contabilizzazione della detrazione

DRE Piemonte, interpello n. 901-445/2020 del 31.07.2020

«[...] **la detrazione non rappresenta né un contributo né un credito di imposta.** Si tratta di uno strumento tecnico di cui dispone il legislatore per conseguire differenti finalità, quali ad esempio dare attuazione al principio di progressività dell'imposta o quale strumento di politica economica per orientare gli investimenti. La finalità è proprio quella di ridurre il carico fiscale, pertanto non può concorrere alla formazione della base imponibile».

La contabilizzazione della detrazione

Voce	Caso A	Caso B	Caso B
Imponibile	400	200	-50
Imposta lorda	-100	-50	0
Detrazione	85	50	0
Imposta netta	-15	0	0



E' un elemento dell'imposta la cui concreta fruibilità è subordinata alla capienza dell'imposta lorda. Es: IRES lorda 100.000; Detrazione 150.000 da fruire in 10 anni => IRES netta 85.000

IRES	85.000	
Debito per IRES		85.000

La contabilizzazione della detrazione

Il **credito** del contribuente nell'ambito della dichiarazione dei redditi sorge quando l'imposta netta è inferiore alle ritenute d'acconto subite e ai versamenti effettuati a titolo di acconto. Si tratta di **anticipazioni finanziarie** a fronte delle quali vi sarà, per il contribuente, il **diritto all'utilizzo del medesimo in compensazione**, oppure al **rimborso**.

In altri casi il credito fiscale può sorgere alla stregua di un vero e proprio **sussidio** attribuito dal legislatore a fronte di particolari spese o investimenti effettuati dal contribuente. Anche in tal caso vi sarà per il contribuente il diritto all'utilizzo del medesimo in compensazione. Più infrequente il diritto al rimborso



Voce	Caso A	Caso B	Caso B
Imponibile	400	200	-50
Imposta lorda	-100	-50	0
Detrazione	85	50	0
Imposta netta	-15	0	0
Acconti	200	200	200
Credito	185	200	200

La contabilizzazione della detrazione

OIC, Comunicazione sulla modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali – Agosto 2021

§ 4: Con riferimento alla realizzazione degli investimenti previsti dalla norma, alla società committente è riconosciuto un **beneficio fiscale** che può essere utilizzato in detrazione d'imposta - in quote annuali sull'IRES di periodo - o essere ceduto.

Per la società committente tale beneficio fiscale consiste in un **credito tributario**, che ammette due forme di realizzazione che coesistono lungo la vita utile del diritto:

- a) attraverso l'istituto della detrazione;
- b) attraverso la cessione.

La contabilizzazione della detrazione

OIC, Comunicazione sulla modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali – Agosto 2021

§ 5: L'impresa committente contabilizza il contributo secondo il disposto dei paragrafi 87-88 dell'OIC 16. Ai sensi di detti paragrafi i contributi **sono rilevati come credito tributario nel momento in cui esiste una ragionevole certezza** che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati.

§ 7: Con riferimento alla valutazione del credito, si richiama il paragrafo 86 dell'OIC 25 il quale prevede che la **valutazione dei crediti e dei debiti tributari** (voci CII5-bis "crediti tributari" e D12 "debiti tributari") è **effettuata secondo la disciplina generale** prevista rispettivamente per i crediti nell'OIC 15 "Crediti" e per i debiti nell'OIC 19 "Debiti".



Costo ammortizzato

La contabilizzazione della detrazione

Costo ammortizzato  **Attualizzazione**



Costi di transazione => **OIC 15, § 19**: I *costi di transazione* sono costi marginali **direttamente attribuibili all'acquisizione**, all'emissione o alla dismissione di **un'attività** o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che **non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario**.

I costi di transazione includono gli **onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai)**, i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte



Interpello n. 166 del 06.04.2022

«Ciò considerato, nel presupposto che l'Istante abbia correttamente rappresentato in bilancio gli oneri in esame - circostanza, quest'ultima, non sindacabile dalla scrivente in sede d'interpello -, deve ritenersi che gli stessi assumano rilevanza anche ai fini fiscali»

La contabilizzazione della detrazione

**NO Costo
ammortizzato**



- Bilancio in forma abbreviata
- Micro-imprese



Effetti irrilevanti



- Costi di transazione di modico valore
- Durata credito inferiore a 12 mesi

La contabilizzazione della detrazione: costo ammortizzato

§ 8: Si evidenzia che nell'applicare il criterio del costo ammortizzato **la società deve stimare i flussi finanziari futuri (i.e. le detrazioni future)** considerando anche che la detrazione fiscale può essere utilizzata entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

§ 9: Pertanto, **il credito tributario è iscritto in bilancio per un ammontare pari al costo sostenuto** per gli investimenti previsti dalla norma, o una sua proporzione se inferiore, a seconda della norma fiscale di riferimento.

All'iscrizione iniziale la società **determina il tasso di interesse effettivo** pari al tasso interno di rendimento che rende equivalente il valore attuale delle future detrazioni al valore di rilevazione iniziale del credito.

§ 10: Successivamente all'iscrizione iniziale la società rileva un provento finanziario, determinato applicando **il tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito.**

Il provento finanziario è quindi rilevato lungo il periodo di tempo (e.g. 5 anni nel caso del Superbonus) in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale.

La contabilizzazione della detrazione: costo ammortizzato

<i>Diversi</i>	a	Fornitore Y		11.000
Acquisto di merci IVA a credito			10.000 1.000	

Crediti tributari	a	Contributo c/impianti		10.000
-------------------	---	-----------------------	--	--------

- costo dell'impianto: 10.000
- totale fattura comprensivo dell'IVA al 10%: 11.000
- beneficio fiscale relativo al *superbonus* 110%: 1.000
- fruizione del *superbonus* 110% in 5 anni.

Data	Utilizzo credito (*)	Provento finanziario	Credito
.../.../n			10.000,00
.../.../n+1	2.200,00	200,00	8.000,00
.../.../n+2	2.200,00	200,00	6.000,00
.../.../n+3	2.200,00	200,00	4.000,00
.../.../n+4	2.200,00	200,00	2.000,00
.../.../n+5	2.200,00	200,00	0,00
Totale	11.000,00	1.000,00	

(*) Per semplicità di esposizione si è fatto riferimento al 31/12 come momento di utilizzo. In realtà il redattore di bilancio dovrà fare riferimento alle date effettive di utilizzo della detrazione fiscale

La contabilizzazione della detrazione: costo ammortizzato

Data	Costo	Utilizzo credito	Flusso netto	Valore attuale
.../.../n	-10.000,00	-	-10.000,00	-10.000,00
.../.../n+1	-	2.200,00	2.200,00	2.130,47
.../.../n+2	-	2.200,00	2.200,00	2.063,14
.../.../n+3	-	2.200,00	2.200,00	1.997,94
.../.../n+4	-	2.200,00	2.200,00	1.934,80
.../.../n+5	-	2.200,00	2.200,00	1.873,65
Σ Valore attuale Flussi =				0,00
TIE				3,26%

Data	Valore di iscrizione inizio periodo	Provento finanziario a TIE	Utilizzo credito	Valore di iscrizione fine periodo
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b-c)
.../.../n	-	-	-	10.000,00
.../.../n+1	10.000,00	326,35	2.200,00	8.126,35
.../.../n+2	8.126,35	265,20	2.200,00	6.191,55
.../.../n+3	6.191,55	202,06	2.200,00	4.193,61
.../.../n+4	4.193,61	136,86	2.200,00	2.130,47
.../.../n+5	2.130,47	69,53	2.200,00	0,00
Totale		1.000,00	11.000,00	

Debiti tributari	a	Crediti tributari	2.200
Crediti tributari	a	Proventi finanziari diversi	326,35

Stime delle future compensazioni

La contabilizzazione della detrazione: costo ammortizzato

§ 11: Se la società, successivamente alla rilevazione iniziale, **rivede le proprie stime dei flussi finanziari** futuri deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari. Il valore contabile del credito è calcolato attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. **La rettifica è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.**

La contabilizzazione della detrazione: NO costo ammortizzato

§ 20.a: la società committente, rileva il credito tributario al suo valore nominale e contestualmente rileva un **risconto passivo pari alla differenza tra il costo sostenuto per l'investimento edilizio e il valore nominale** del credito. Il risconto passivo è imputato a conto economico nel periodo in cui la società committente utilizza la detrazione fiscale o quando cede il credito.

Conseguentemente, nel caso in cui la società committente decida di fruire direttamente della detrazione d'imposta, rileverà un provento finanziario costante lungo il periodo di tempo (e.g. 5 anni nel caso del Superbonus) in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale.

La contabilizzazione della detrazione: NO costo ammortizzato

Crediti tributari	a	Diversi		11.000
		Contributo c/impianti	10.000	
		Risconti passivi	1.000	
Risconti passivi	a	Proventi finanziari diversi		200

Anno	Provento finanziario	Risconto passivo
<i>n</i>		1.000
<i>n+1</i>	200	800
<i>n+2</i>	200	600
<i>n+3</i>	200	400
<i>n+4</i>	200	200
<i>n+5</i>	200	0
Totale	1.000	

Agenda

- Aspetti contabili dei bonus fiscali: la prospettiva economica
- Aspetti contabili dei bonus fiscali: la prospettiva finanziaria
- **Altri aspetti contabili dei principali bonus edilizi**

Sconto in fattura: costo ammortizzato

§ 13: La **società commissionaria** che ha realizzato l'investimento previsto dalla norma e ha concesso uno sconto in fattura al cliente iscrive il ricavo in contropartita ad un credito corrispondente alla somma dei seguenti elementi:

a. l'ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide, tenuto conto del disposto del paragrafo 44 dell'OIC 15; e

b. il valore di mercato del bonus fiscale, che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato, ai sensi del paragrafo 31 dell'OIC 15. Tale credito, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dello sconto in fattura, sarà iscritto tra i crediti tributari.

Nel caso in cui non sia desumibile il valore di mercato del credito tributario, trattandosi di un credito acquistato e non generato, allora **la sua iscrizione avviene al costo sostenuto che nella circostanza è pari all'ammontare dello sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura stessa.**

§ 14: **Per la valutazione successiva del credito tributario al costo ammortizzato si applicano le stesse disposizioni previste per la società committente** di cui ai paragrafi 10-11 della presente comunicazione.

Sconto in fattura: costo ammortizzato

Sconto in fattura – impresa esecutrice dei lavori

Cliente X	a	Diversi		11.000
		Ricavi di vendita	10.000	
		IVA a debito	1.000	

Crediti tributari	a	Cliente X		10.000
-------------------	---	-----------	--	--------

Debiti tributari	a	Crediti tributari		2.200
------------------	---	-------------------	--	-------

Crediti tributari	a	Proventi finanziari diversi		326,35
-------------------	---	-----------------------------	--	--------

Data	Valore di iscrizione inizio periodo	Provento finanziario a TIE	Utilizzo credito	Valore di iscrizione fine periodo
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b-c)
.../.../n	-	-	-	10.000,00
.../.../n+1	10.000,00	326,35	2.200,00	8.126,35
.../.../n+2	8.126,35	265,20	2.200,00	6.191,55
.../.../n+3	6.191,55	202,06	2.200,00	4.193,61
.../.../n+4	4.193,61	136,86	2.200,00	2.130,47
.../.../n+5	2.130,47	69,53	2.200,00	0,00
Totale		1.000,00	11.000,00	

Sconto in fattura: NO costo ammortizzato

§ 20.b: La società commissionaria che ha concesso lo sconto in fattura al cliente iscrive il ricavo in contropartita ad un credito corrispondente alla somma dei seguenti elementi:

- i. l'ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide; e
- ii. il valore di mercato del bonus fiscale, che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato, ai sensi del paragrafo 31 dell'OIC 15. Tale credito, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dello sconto in fattura, sarà iscritto tra i crediti tributari.

Nel caso in cui non sia desumibile il valore di mercato del credito tributario, trattandosi di un credito acquistato e non generato, allora **la sua iscrizione avviene al costo sostenuto che nella circostanza è pari all'ammontare dello sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura stessa.**

§ 20.d: [...] anche la società commissionaria e la società cessionaria, nel caso in cui decidano di utilizzare il credito in compensazione, **rilevano la differenza tra il valore di iscrizione del credito tributario e il suo valore nominale in quote costanti,** lungo il periodo di tempo in cui la legge consente di utilizzare il credito in compensazione, a conto economico nella voce proventi finanziari

Sconto in fattura: NO costo ammortizzato

Sconto in fattura – impresa esecutrice dei lavori

Cliente X	a	Diversi		11.000
		Ricavi di vendita	10.000	
		IVA a debito	1.000	
Crediti tributari	a	Cliente X		10.000
Debiti tributari	a	Crediti tributari		2.200
Crediti tributari	a	Proventi finanziari diversi		200




Anno	Provento finanziario	Risconto passivo
<i>n</i>		1.000
<i>n+1</i>	200	800
<i>n+2</i>	200	600
<i>n+3</i>	200	400
<i>n+4</i>	200	200
<i>n+5</i>	200	0
Totale	1.000	



Aspetti contabili dei bonus fiscali: sconto in fattura

§ 6: Nel caso in cui la **società committente** opti per lo sconto in fattura **rileva il costo dell'investimento al netto dello sconto ottenuto.**



Si perde ogni riferimento contabile con il valore originario dell'intervento (il costo è iscritto al netto dello sconto applicato) e ciò diversamente da quanto accade con l'utilizzo diretto della detrazione o con il ricorso alla cessione del credito

Neutralità fiscale da gestire in DR.

- La detrazione non dovrebbe mai influire sulla determinazione del reddito d'impresa (vista la sua irrilevanza ai fini delle imposte dirette e dell'Irap);
- la sostanza dell'operazione (investimento) è la medesima sia che la società decida di utilizzare direttamente la detrazione, cederla o ancora optare per l'applicazione dello sconto in fattura

Cessione del credito: costo ammortizzato

Cedente

Cessione del credito - cedente

§ 15: Nel bilancio della società cedente la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione **è rilevato al conto economico come onere o provento.**

§ 16: [...] Fatta questa premessa, la società che cede a terzi il credito tributario o parte di esso (i.e. società committente, commissionaria o terza che ha precedentemente acquistato il credito), rileva:

- i. nei proventi finanziari – voce C16d) Proventi diversi dai precedenti l'eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione;
- ii. negli oneri finanziari – voce C17) Interessi e altri oneri finanziari l'eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione.

Cessione del credito: costo ammortizzato

Cedente

Cessione del credito - cedente

<i>Diversi</i>	a	Crediti tributari	10.000
Banca			9.000
Oneri finanziari diversi			1.000

Hp: cessione a 9.000

Banca	a	<i>Diversi</i>	10.500
		Crediti tributari	10.000
		Proventi finanziari diversi	500

Hp: cessione a 10.500

Cessione del credito: NO costo ammortizzato

Cedente

Cessione del credito - cedente

§ 15: Nel bilancio della società cedente la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione **è rilevato al conto economico come onere o provento.**

§ 16: [...] Fatta questa premessa, la società che cede a terzi il credito tributario o parte di esso (i.e. società committente, commissionaria o terza che ha precedentemente acquistato il credito), rileva:

- i. nei proventi finanziari – voce C16d) Proventi diversi dai precedenti l'eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione;
- ii. negli oneri finanziari – voce C17) Interessi e altri oneri finanziari l'eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione.

§ 20.a: [...] Il **risconto passivo** è imputato a conto economico nel periodo in cui la società committente utilizza la detrazione fiscale o **quando cede il credito.**

Cessione del credito: NO costo ammortizzato

Cedente

Cessione del credito - cedente

<i>Diversi</i>	a	Crediti tributari		11.000
Banca			9.000	
Oneri finanziari diversi			1.000	
Risconti passivi			1.000	

Hp: cessione a 9.000

<i>Diversi</i>	a	<i>Diversi</i>		11.500
Banca			10.500	
Risconti passivi			1.000	
		Crediti tributari	11.000	
		Proventi finanziari diversi	500	

Hp: cessione a 10.500

Cessione del credito: costo ammortizzato

Cessionario

Cessione del credito - cessionario

§ 18: Trattandosi di un credito acquistato e non generato la società cessionaria iscrive il credito tributario al **costo sostenuto**.

Nel caso in cui un tasso di attualizzazione fosse desumibile dal mercato, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora l'iscrizione avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato. In questo caso, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, è rilevata tra gli oneri/proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale.

§ 19: Per la valutazione successiva al **costo ammortizzato** si applicano le stesse disposizioni previste per la società committente di cui ai paragrafi 10-11 della presente comunicazione.

Cessione del credito: costo ammortizzato


Cessionario

Cessione del credito - cessionario

Crediti tributari	A	Banca	9.000
-------------------	---	-------	-------

Debiti tributari	a	Crediti tributari	2.200
------------------	---	-------------------	-------

Crediti tributari	a	Proventi finanziari diversi	637,63
-------------------	---	-----------------------------	--------



Data	Costo	Utilizzo credito (*)	Flusso netto	Valore attuale
.../.../n	-9.000,00	-	-9.000,00	-9.000,00
.../.../n+1	-	2.200,00	2.200,00	2.054,45
.../.../n+2	-	2.200,00	2.200,00	1.918,52
.../.../n+3	-	2.200,00	2.200,00	1.791,60
.../.../n+4	-	2.200,00	2.200,00	1.673,06
.../.../n+5	-	2.200,00	2.200,00	1.562,37
Σ Valore attuale Flussi =				0,00
TIE				7,08%

(* Per semplicità di esposizione si è fatto riferimento al 31/12 come momento di utilizzo. In realtà il redattore di bilancio dovrà fare riferimento alle date effettive di utilizzo del credito



Data	Valore di iscrizione inizio periodo	Provento finanziario a TIE	Utilizzo credito	Valore di iscrizione fine periodo
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b-c)
.../.../n	-	-	-	9.000,00
.../.../n+1	9.000,00	637,63	2.200,00	7.437,63
.../.../n+2	7.437,63	526,94	2.200,00	5.764,57
.../.../n+3	5.764,57	408,41	2.200,00	3.972,98
.../.../n+4	3.972,98	281,48	2.200,00	2.054,46
.../.../n+5	2.054,46	145,54	2.200,00	0,00
Totale		2.000,00		

Cessione del credito: NO costo ammortizzato

Cessionario

Cessione del credito - cessionario

§ 20.c: La società cessionaria **rileva il credito tributario acquisito al costo di acquisto** sostenuto.

§ 20.d: Coerentemente con quanto previsto per la società committente, anche la società commissionaria e la società cessionaria, nel caso in cui decidano di utilizzare il credito in compensazione, **rilevano la differenza tra il valore di iscrizione del credito tributario e il suo valore nominale in quote costanti, lungo il periodo di tempo in cui la legge consente di utilizzare il credito in compensazione, a conto economico nella voce proventi finanziari.**

Cessione del credito: NO costo ammortizzato

Cessionario

Cessione del credito - cessionario

Crediti tributari	A	Banca	9.000
-------------------	---	-------	-------

Debiti tributari	a	Crediti tributari	2.200
------------------	---	-------------------	-------

Crediti tributari	a	Proventi finanziari diversi	400
-------------------	---	-----------------------------	-----



Data	Utilizzo credito	Provento finanziario	Credito
.../.../n			9.000,00
.../.../n+1	2.200,00	400,00	7.200,00
.../.../n+2	2.200,00	400,00	5.400,00
.../.../n+3	2.200,00	400,00	3.600,00
.../.../n+4	2.200,00	400,00	1.800,00
.../.../n+5	2.200,00	400,00	0,00
Totale	11.000,00	2.000,00	

